



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 151/2024

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69360** depositato in data 02.11.2023, proposto da **G. F. B. (c.f. OMISSIS)** nato il OMISSIS, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. dell'Avv. Massimiliano FABIO con cui elett.te domicilia digitalmente all'indirizzo massimilianofabio@pec.giuffre.it;

CONTRO

- **il Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro p.t., c.f. 80415740580, con sede Roma alla via XX settembre, n.97,

- **Guardia di Finanza** - Comando Generale, Centro Informatico Nazionale, Ufficio contenzioso Trattamento Economico, assistito ex art. 158 c.g.c. dal Ten. Col. Nicola Costa;

NONCHE' CONTRO

- **Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587)**, con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – e Avv. Francesco Gramuglia (C.F. Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) -giusta procura generale alle

liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep.

37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso

l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza del 16.04.2024, anche a proposito delle parti presenti e delle difese rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, parte ricorrente rassegna a questa Corte le seguenti conclusioni: "... 1) *accertare e dichiarare che la patologia sofferta dal ricorrente (Cardiopatía Ischemico-Ipertensiva. Dislipidemia. Sindrome Ansiosa reattiva), dipende da causa e/o concausa di servizio; 2) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione della pensione privilegiata, con liquidazione degli arretrati e delle somme accessorie.*

II. A fondamento della domanda, il B. espone:

- di essere stato in servizio nel Corpo della Guardia di Finanza – con decorrenza 18/10/1983 fino al congedo (del 02.09.2019) per raggiunti limiti di età - e, segnatamente (dal 02.11.1998 al 02.09.2019), presso la Tenenza di S. Agata di Militello (Me), ove, fra l'altro, è stato investito dell'incarico di Capo Squadra con compiti logistici/amministrativi/matricolari;

- che, in data 01.07.2019, dopo aver vissuto all'interno della Tenenza uno stress emotivo acuto cui conseguiva uno stato di malessere generale, su consiglio del proprio medico curante, egli veniva ricoverato presso

l'Ospedale di Sant'Agata di Militello. Qui, i medici del locale P.S. diagnosticavano un episodio di *"Angina Pectoris secondaria ad episodio di crisi ipertensiva. Cardiopatia Ipertensiva. Displipidemia mista"*, registrando - nell'anamnesi patologica prossima all'evento - che *"stamane, a seguito di stress emotivo, episodio di dolore toracico a carattere costruttivo della durata di circa 10' in corso di crisi ipertensiva. Giunge in Ps in esecuzione di dosaggi enzimatici seria (negativi) ecocardiogramma (v.rf.) ed ECG con presenza di alterazioni non presenti ai tracciati precedenti esibiti. Si dispone il ricovero presso il ns Reparto per osservazione. 01/07/2019 21:46 Dott. CARMELO NIPOTE"* (doc.4);

- che, in data 30.12.2019, egli presentava domanda finalizzata al riconoscimento della causa di servizio con contestuale domanda di equo indennizzo (doc. 5) esponendo - in seno alla relazione contenuta nella domanda di accertamenti sanitari - di aver vissuto, negli ultimi due anni di servizio, *"una quotidianità di ingiustificate vessazioni e mortificazioni a far data dall'insediamento del nuovo comandante avvenuto nell'anno 2018"*. Trattasi di contegni irriguardosi – evidenzia il ricorrente - che ebbero a raggiungere l'apice proprio il 01.07.2019, allorché, di rientro in servizio dopo una breve licenza, egli scoprì che il Comandante della detta Tenenza aveva disposto il ritiro delle sue deleghe, rendendolo, di fatto, non operativo (cfr. doc. 5, doc.6): decisione spiegata, da parte del medesimo Comandante, nel senso che il ricorrente fosse prossimo al pensionamento e che, perciò, avrebbe potuto utilizzare la password di un collega (doc.7) ove avesse inteso lavorare. L'episodio, sottolinea il ricorrente, trova compendio nella nota di servizio del 01.07.2019 (doc.8) e costituisce espressione di un *"clima*

lavorativo ingiustificatamente ostile” suffragato, a sua volta, dall’ingiustificata segnalazione all’autorità giudiziaria formulata dal Comandante della Tenenza dopo la sua richiesta di accertamento della causa di servizio (Doc. 9);

- che, ascritta la patologia della Cardiopatia Ischemico Ipertensiva alla Tab/Cat A6 ad opera del competente Dipartimento militare di medicina legale di Messina giusta verbale del 06.08.2020 (doc.10), il Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza – con l’opposta determinazione n.1186 del 2022 - assumeva che “(..) *Le infermità: “Disciplina Mista” e “Cardiopatia-ischemico ipertensiva” non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio*” (doc.1), con ciò recependo il parere n. 804682022 del 28/04/2022 del CVCS di conferma del precedente parere negativo n. 612592020 (cfr. doc.2);

- che, tuttavia, erronee sono le conclusioni medico-legali del CVCS in quanto:

(a) come da documentazione sanitaria in atti, non è giustificata l’affermazione per cui il quadro patologico “CARDIOPATIA ISCHEMICO IPERTENSIVA” sarebbe riconducibile a specifici fattori di rischio cardiovascolare (ad esempio il richiamato ma inesistente gentilizio positivo per malattia cardiovascolare) anziché al servizio stesso (doc. 11);

(b) è priva di attendibilità la conclusione ulteriore per cui la patologia sarebbe da ricercare, piuttosto, nelle condizioni dell’istante, visto che egli ha svolto pratica agonistica di Atletica Leggera, come da certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica rilasciato in data 22.03.2017 e con scadenza in data 21.03.2018 (doc.12);

(c) che, inoltre, non è riscontrabile negli atti esaminati dal CVCS documento

alcuno da cui si evincano criticità precedenti e connesse al malessere

accusato in data 01.07.2019, laddove, in senso opposto, la documentazione

sanitaria prodotta in allegato il ricorso dà mostra di quanto egli fosse dedito

allo sport agonistico e praticante una vita salutare e di come non sussista

alcuna correlazione gentilizia (Doc. 4, 11 e 12);

(d) che, in sintesi, la causa dell'evento patologico è da ricercare

nell'ambiente di lavoro in cui ha operato a partire dal mese di agosto 2018 e,

poi, nell'evento acuto del 01.07.2019 (doc. 5, 6, 7, 8, 9) di guisa che – come

già esposto nella relazione allegata alle osservazioni critiche da lui rivolte al

primo parere negativo n. 612592020 - la diagnosi di “Cardiopatía Ischemico-

Ipertensiva. Dislipidemia. Sindrome Ansiosa reattiva”, in assenza di fattori

costituzionali e familiari, è da ascrivere a causa prevalentemente ambientale;

- che, ancora, l'istanza di revoca in autotutela del 15.12.2022 da lui

presentata rispetto alla determinazione n. 1186/2022 ed agli atti presupposti

non ha ricevuto favorevole esito (doc.14); mentre, nel contempo, egli ha

altresì richiesto l'avvio di un nuovo procedimento al fine di accertare che

l'evento patologico “Cardiopatía Ischemico-Ipertensiva. Dislipidemia.

Sindrome Ansiosa reattiva” sia accertato come dipendente da causa di

servizio anche al fine riconoscimento del trattamento pensionistico

privilegiato.

III. In data 15.12.2023, si è costituito formalmente il Centro Informatico

Nazionale della Guardia di Finanza.

IV. Il successivo 25.03.2024, si è costituito INPS che, previamente riassunto

il tenore del ricorso introduttivo, deduce che il ricorrente non ha mai

trasmesso alcuna istanza di pensione all'Istituto, il quale, perciò, non ha mai avviato alcun procedimento né emesso provvedimento. Il che, in ogni caso, dovrebbe giustificare la inammissibilità ed infondatezza della richiesta di accertamento e di condanna (di INPS) al pagamento della prestazione pensionistica. Chiarisce, nel merito, che la domanda introduttiva va respinta in considerazione del diniego opposto al B. del riconoscimento della dipendenza causale delle infermità da lui patite: diniego, d'altronde, fondato sulla vincolante valutazione tecnica di natura medico-legale del CVCS, immune, nel caso di specie, da vizi di sorta. In via istruttoria, ove disposta consulenza tecnica d'ufficio, l'INPS nomina, peraltro, come consulente di parte il Primario dell'Ufficio Sanitario INPS di Palermo Dott.ssa Lucia D'Anna o un suo sostituto in relazione alle esigenze di servizio, domiciliati per la presente procedura presso la Direzione Provinciale INPS di Palermo nella Via F. Laurana n. 59, cui chiede vengano effettuate eventuali comunicazioni di rito (e, precisamente, alla pec: direzione.provinciale.palermo@postacert.inps.gov.it). Solo in subordine, INPS eccepisce la prescrizione dei ratei eventualmente spettanti.

V. In data 28.03.2024, il Centro Informatico Nazionale della Gdf ha prodotto in atti memoria con documentazione.

V.1. Premette il Centro resistente, ai fini della ricostruzione dei fatti di causa e della dinamica procedimentale presupposta alla determinazione reiettiva n. 1186/2022, che:

a) il ricorrente – cessato dal servizio il precedente 02.09.2019 - ha richiesto, con istanza del 30 dicembre 2019 (all. 1), di essere sottoposto ad accertamenti medico-legali finalizzati al riconoscimento della dipendenza da

causa di servizio dell'infermità “cardiopatia ischemica-ipertensiva”;

b) forniti dall'Amministrazione i prescritti elementi informativi

sull'interessato (all. 2), la C.M.O. di Messina, con verbale modello BLIB n.

MEI 20002648 del 6 agosto 2020 (all. 3), giudicò il ricorrente affetto dalle

patologie "cardiopatia-ischemico ipertensiva" e "dislipidemia mista",

ascrivendole, in conseguenza, alla Tabella A 6^A categoria ai fini dell'equo

indennizzo;

c) il CVCS, con parere del 22 ottobre 2021 (all. 4), giudicò tuttavia (ed

anzitutto) non dipendenti da causa di servizio l'infermità “*cardiopatia*

ischemico ipertensiva” nonché “l'ateromatosi coronarica” e “l'ipertensione”,

rispettivamente, osservando che:

- la cardiopatia ischemico ipertensiva costituisce “... *patologia riconducibile*

alla coesistenza di un'insufficiente irrorazione del miocardio per riduzione

del flusso ematico coronarico, a sua volta derivante da restringimento o

subocclusione del lume vasale per fatti ateromatosi dell'intima parete

arteriosa, e di un'ipertrofia delle pareti del ventricolo sinistro, con

disfunzione sistolica e diastolica dello stesso, conseguente ad ipertensione

arteriosa sistemica, affezione frequentemente di natura primitiva, insorgente

sovente in individui con familiarità ipertensiva, favorita da fattori

individuali spesso legati ad abitudini di vita del soggetto, che interessa il

40% della popolazione generale anche in assenza di fattori di rischio”;

- tanto l'ateromatosi coronarica quanto l'ipertensione, possono derivare da

fattori multipli costituzionali o acquisiti su base individuale. Nel caso del

ricorrente, tuttavia, “*non possono attribuirsi al servizio prestato, perché*

nella documentazione agli atti, si evidenziano specifici fattori di rischio

cardiovascolare, non riconducibili al servizio stesso (dislipidemia, obesità) e dotati dell'adeguata efficienza patogena per causare, aggravare e/o complicare tali infermità". Peraltro, secondo il CVCS, non sussistevano nell'anamnesi lavorativa specifiche situazioni di stress o responsabilità personali talmente eccedenti il comune impegno psico-fisico dell'ordinaria attività d'istituto da prevalere validamente sui predetti fattori di rischio extralavorativo e rivestire un possibile ruolo di causa o concausa efficiente e determinate;

d) il medesimo parere ha escluso, poi, la dipendenza causale della "dislipidemia mista" in quanto trattasi di "uno stato ematochimico che riflette una particolare situazione di costituzione del metabolismo lipidico, coerente con il riscontro di uno stato di obesità del soggetto (i.m.c. 32,74) e, come tale, del tutto indipendente dall'influenza di fattori esogeni. Il servizio prestato, pertanto, pur considerato in tutti i suoi aspetti, non può aver assunto alcun ruolo sull'insorgenza, né sulla successiva evoluzione dello squilibrio in questione";

d) con specifico riferimento ai "disagi del servizio prestato" ed ai "comportamenti «vessatori e marginalizzanti» operati nei suoi confronti da parte del Comando, a partire dal mese di agosto del 2018, a seguito delle quali lo stesso dichiara di essere in cura presso il Dipartimento di salute mentale" – ai quali il ricorrente riconduce la patogenesi delle infermità denunciate - il CVCS aggiunge che "le invocate circostanze vessatorie...non sono supportate da oggettivi elementi probanti la loro effettiva sussistenza rappresentando, semmai, un alterato vissuto soggettivo di condizioni lavorative ordinarie in un contesto fortemente gerarchizzato e

comunque, quand’anche dimostrate, non tali da prevalere efficacemente e sui predetti fattori meiorpragici endogeni e/o esogeni extralavorativi”. Infine, evidenzia il CVCS, “non sussistono...precedenti infermità psichiche o fisiche già imputate al servizio che col tempo possano aver validamente influito, ancorché in via derivata, sulla genesi, lo sviluppo o l’aggravamento dell’infermità in esame”;

IV.2. Su queste premesse, il Centro Informatico deduce in diritto che:

- il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, sul presupposto per cui, sebbene il ricorrente domandi l’accertamento della dipendenza dal servizio delle patologie di cui è affetto quale presupposto del diritto a pensione privilegiata, la determina contestata conclude, però, il procedimento - avviato dal B.- per ottenere l’equo indennizzo;

- il mezzo introduttivo è inammissibile nella parte in cui richiede l’accertamento della dipendenza causale della infermità “sindrome ansiosa reattiva” per la quale mai è stata presentata domanda amministrativa;

- nel merito, il ricorso è infondato sia perché, in violazione dell’art. 2967 c.c., il ricorrente non ha fornito alcuna prova sia del verificarsi dei fatti di servizio prospettati come causativi delle due infermità patite e per le quali ha presentato istanza, sia perché i due pareri resi dal CVCS – oggetto di diffusa trascrizione in memoria – sono da dirsi esenti dai vizi di istruttoria e di motivazione lamentati *ex adverso*. In particolare, soffermandosi sul rapporto gerarchico che correva fra ricorrente e Comandante della Tenenza GDF, il Centro resistente fa ampio appello sia alle conclusioni raggiunte, sul punto, dal CVCS sia al rapporto di servizio steso dal Comandante (all. 2). In quest’ultimo – sottolinea parte intimata – si legge infatti:

(i) in relazione all'asserita marginalizzazione, che "non è ravvisabile a parere dello scrivente alcun comportamento «animato da chiari intenti vessatori». Appare comunque inverosimile sostenere che circostanze della specie possano, in un contesto di persone adulte che lavorano insieme da svariati anni, indurre de plano alla emarginazione di un elemento del gruppo. Al contrario, è maggiormente verosimile ipotizzare che l'insensata vessazione di un singolo avrebbe indotto reazioni diametralmente opposte da parte del gruppo volte alla tutela dell'elemento danneggiato. E' evidente dunque che tale esclusione, qualora veramente verificatasi, debba aver trovato la sua origine in cause di differente natura";

(ii) in merito all'attribuzione di incarichi di comando, che "le vigenti disposizioni concernenti i profili d'impiego del personale, non prevedono alcun «diritto» assoluto di anzianità nell'assunzione da parte di ispettori di incarichi di comando di Reparto e/o di Articolazione interna. Le disposizioni alle quali l'organizzazione del Corpo è ispirata, al contrario, demandano ai Comandanti ai vari livelli la facoltà di determinare in modo autonomo e con margini di discrezionalità propri dell'azione di comando (...). In tale ottica, l'attribuzione dell'incarico di comando (...) scaturisce da una decisione/provvedimento formale dell'Autorità preposta e/o delegata";

(iii) quanto alla riorganizzazione dei locali, che "la variazione d'ufficio menzionata dall'istante è da inquadrarsi in una riorganizzazione generale dei locali della caserma che ha riguardato tutti gli uffici e, di conseguenza, tutti i militari. In tal senso, dunque, non è possibile sostenere che la variazione di ufficio sia stata vessatoria nei confronti di un singolo (...). In tal senso, il Lgt. B. ha avuto assegnato un ufficio di dimensioni pressoché

identiche a quelli assegnati agli altri Comandanti di Articolazione. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal predetto, tutti i tre Comandanti di Articolazione hanno trovato sistemazione in un ufficio adibito ad esclusivo uso personale, in condizioni assolutamente analoghe”;

(iv) *in merito allo stress psichico successivo alla pretesa condotta denigratoria e delegittimante del superiore, che “non esiste alcun diritto assoluto di anzianità nel determinare le posizioni di Comando assunte da parte degli ispettori. L’attribuzione dell’incarico di comando scaturisce infatti da una decisione sottoposta alla discrezionalità dell’Autorità sottoposta... Il fatto che ciascun Comandante di articolazione abbia curato le articolazioni di propria competenza è stato frutto di una ragionevole disposizione volta, da un lato, a garantire la dinamicità del servizio in un’ottica di coerenza organizzativa e suddivisione delle competenze e, dall’altro, a garantire la necessaria riservatezza in ordine a determinate attività di servizio all’epoca in corso e connotate da profili di particolare delicatezza”;*

(v) *a proposito dell’asserito taglio delle ore di straordinario risalente al mese di marzo 2019, che esso “è stato operato, nei confronti dell’istante così come di altri militari, nei casi in cui è stato effettuato un numero di ore di straordinario non coerente con le complessive esigenze operative del reparto”;*

(vi) *con riferimento all’evento occorso in data 1° luglio 2019, che “è noto allo scrivente così come ad altri militari del Reparto, che l’istante soffrisse già da tempo di disfunzioni cardiache (non comunicate all’Amministrazione) e che fosse solito assumere medicinali per la pressione”.*

IV.3. Il Centro, infine, ritiene inammissibile la richiesta di CTU in quanto meramente esplorativa.

V. All'udienza odierna, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Per quanto sussistano ragionevoli motivi di dubitare dell'ammissibilità del ricorso - proposto da ricorrente *cessato dal servizio* già all'atto della presentazione (30.12.2019) della istanza di accertamento della dipendenza causale - per assenza di previa formulazione di domanda amministrativa di pensione privilegiata da parte dell'interessato (cfr., fra le altre, le sentt. nn. 98/2024, 35/2024 e 406/2023 di questa Sezione che, anche a seguito della decisione delle SS. RR. n. 12/2023/QM, hanno motivatamente ritenuto inapplicabile il principio di diritto del Giudice della nomofilachia contabile al militare che, all'epoca della proposizione di ricorso avente tenore omologo a quello per cui è processo, fosse cessato dal servizio attivo, facendo leva, in tema, sull'orientamento declinato dalle sentenze n. 166/A/2022 e n. 13/A/2023 del Locale Giudice di Appello), in virtù del principio della ragione più liquida, può comunque pervenirsi alla declaratoria di infondatezza del ricorso.

1.1. Nella assai peculiare fattispecie concreta, infatti, il Decidente è dell'opinione che il ricorrente, cui competeva l'assolvimento del relativo *onus probandi* ex art. 2967 c.c. (*in subiecta materia*, cfr., *ex multis*, App. Sicilia, n. 197/A/2022 che conferma questa Sezione sent. n. 36/2022) - sia pure mitigato dal principio di cd. prossimità o vicinanza (cfr., sullo stesso, App. Sicilia, 59/A/2024, punto 9 della motivazione) – non abbia offerto

sufficiente e rassicurante prova dei fatti costitutivi della domanda (*id est* dei “fatti di servizio” causativi delle patologie lamentate). Come si avrà modo di chiarire, il *thema probandum*, in questo giudizio, pone in questione precipuamente la natura effettivamente vessatoria o meno delle condotte poste in essere ai suoi danni dal nuovo (dal 2018) Comandante della Tenenza di Militello e l’esistenza di un “*clima lavorativo*” qualificabile, effettivamente, come “*ingiustificatamente ostile*”. In altri termini, qui si tratta di stabilire se la etiopatogenesi delle infermità per cui fu richiesto l’accertamento della dipendenza causale sia riconducibile ad episodi *oggettivamente* vessatori compiuti a danno del ricorrente ovvero *soggettivamente* avvertiti come tali dal B. Ora, è appunto questo che il ricorrente – secondo questo Giudice - non è riuscito a provare, ossia che gli accadimenti dallo stesso enumerati - molteplici dei quali incontroverti *inter partes* a proposito dell’avvenimento fenomenologico del proprio nucleo essenziale – si siano svolti secondo le modalità narrate e/o per le finalità vessatorie prospettate. Questo processo, in effetti, si connota per l’esistenza di due opposte visioni dei fatti – ben vero prospettate nei rispettivi scritti processuali ma dei quali vi è ampia traccia nella presupposta dinamica procedimentale (cfr. in particolare, all. da 5 a 9 al ricorso) – ove la sola qualificazione di antigiuridicità degli stessi potrebbe giustificare l’ascrizione alla nozione di fatto di servizio rilevante ai fini dell’art. 67 DPR 1092/1973.

2. In dettaglio, dalla disamina dell’istanza di accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia “cardiopatia ischemica-ipertensiva” del 30.12.2019 (all. 5 al ricorso con documenti), risulta che il

ricorrente ascriva la stessa a fatti di servizio inquadrabili in tre distinti momenti temporali:

a) fino all'anno 2018, e segnatamente fino all'insediamento presso la Tenenza del nuovo Comandante, l'incarico di Sottordine della Squadra Operativa Volante - da lui svolto (dal 02.11.1998 al 23.02.2002 e dal 12.12.2005 al 03.09.2006) sia all'interno della caserma che in esterna sugli automezzi in dotazione - avrebbe comportato turni di servizio prolungati di 6/9 ore *“spesso saltando pasti o alimentandosi in modo non corretto”*.

Ulteriormente, dal settembre 2005 e fino al 2017 (o al giugno 2019), era stato destinatario di compiti aggiuntivi, spesso operativi, rispetto a quelli propri dell'incarico di Capo Squadra Comando di cui era titolare. La stima e l'espresso riconoscimento tributatigli dalla Superiore Gerarchia leniva però lo stress lavorativo connesso all'incremento del carico di lavoro derivatogli dalle incombenze aggiuntive;

b) dall'agosto 2018 al luglio 2019 trovano invece collocazione i sistematici comportamenti vessatori praticati ai suoi danni dal nuovo Comandante della Tenenza;

c) al 01 luglio 2019 risale, infine, lo stress emotivo vissuto in conseguenza dell'episodio riguardante il ritiro, disposto dal Comandante di Tenenza, della sua delega ad operare su applicativi informatici e del confronto B. Comandante che ne scaturì. Questo episodio, come illustrato in narrativa, diede la stura ad uno stato di malessere generale del ricorrente che lo portò al ricovero, in pari data, presso l'Ospedale di Sant'Agata di Militello ove i medici del locale P.S. gli diagnosticarono un episodio di *“Angina Pectoris secondaria ad episodio di crisi ipertensiva. Cardiopatia*

Ipertensiva. Dislipidemia mista”.

2.1. Con riferimento ai superiori tre spaccati temporali, ed agli eventi che li sostanziano, il Decidente osserva distintamente quanto appresso.

a1) Relativamente ai fatti occorsi nel periodo a) del punto 2, deve muoversi dalla considerazione che il CVCS – a partire da una lettura testuale dei rapporti informativi in atti (all. 2 alla produzione del Comando Generale) – ha dedicato agli stessi, nel primo parere formulato il 22.10.2021 (all. 4), una certa qual attenzione laddove ha negato che la patologia Cardiopatia Ischemico-Ipertensiva potesse considerarsi come dipendente da causa di servizio. Precisamente, con distinti, ma in ogni caso autonomi, profili motivazionali, il CVCS ha per un verso ritenuto che dislipidemia e obesità – ritenuti presenti in fattispecie – costituiscano fattori di rischio cardiovascolare atti ad escludere che l’ateromatosi coronarica e l’ipertensione, sofferte dall’istante, potessero dipendere, causalmente o concausalmente, dal servizio prestato; e, per altro verso, ha più radicalmente evidenziato – in linea con la giurisprudenza civile di legittimità e contabile – che *“non risultano sussistere nell’anamnesi lavorativa specifiche situazioni di stress o di responsabilità personali talmente eccedenti il comune impegno psico-fisico dell’ordinaria attività d’istituto da ... rivestire un possibile ruolo di causa o concausa efficiente e determinante”*. Ora - nelle controdeduzioni difensive (all. 6 alla produzione dell’amministrazione resistente e cui corrispondono gli all. 7, 11 e 12, in particolare, della produzione del ricorrente) rassegnate alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di riconoscimento di causa di servizio per come fondata sull’allegato parere CVCS del 22.10.2021 (cfr. all. 5 alla produzione

del Comando) – il B.si è partitamente soffermato sugli eventi descritti alle lettere punti b) e c) del punto 2 e, attraverso specialmente la relazione medica del Dr. Tuscano, sulla negazione dell'esistenza di fattori costituzionali e familiari (viceversa ritenuti ricorrenti dal CVCS). Nessun rilievo difensivo, per converso, veniva dedicato a contestazione/confutazione della conclusione, autonomamente in grado di giustificare il giudizio reiettivo del CVCS, secondo cui *“non risultano sussistere nell'anamnesi lavorativa specifiche situazioni di stress o di responsabilità personali talmente eccedenti il comune impegno psico-fisico dell'ordinaria attività d'istituto da ... rivestire un possibile ruolo di causa o concausa efficiente e determinante”*. E, in effetti, di ciò prende atto il successivo parere del CVCS del 28.04.2022 (formulato in sede di riesame) allorché, confrontandosi con i soli aspetti criticamente sollevati dal ricorrente, non ha ragione neppure di porre in discussione la precedente valutazione dell'anamnesi lavorativa che, infatti, espressamente riconferma. A ben riflettere, inoltre, tale ultima valutazione, e la sua negativa ricaduta sull'accertamento della dipendenza causale domandato dal B., non solo appare al Decidente immune da censure ma, di fatto, neppure risulta censurata dal ricorrente al punto da doversi dire, perciò, definitivamente cristallizzata. Dall'accurata disamina del ricorso introduttivo, in effetti, emerge che il ricorrente non riproponga – così come faceva nell'istanza amministrativa – il tema del “disordine alimentare” legato ai turni espletati in occasione dell'incarico di Sottordine della Squadra Operativa Volante. In senso opposto, in verità, i rapporti informativi in atti danno conto dell'ordinario rispetto della pausa pranzo e dell'evenienza, assolutamente residuale (*“in qualche caso”*), che la stessa non potesse essere

assicurata. Né il ricorrente, con il minimo di specificità attesa, prospetta numero, qualità e modo di estrinsecazione degli incarichi aggiuntivi svolti allorquando rivestiva il ruolo di Capo Squadra Comando. Se in astratto il B. non discute la legittimità di tali conferimenti suppletivi, in concreto espressamente ammette che il preteso stress correlatovi (di cui comunque difetta ogni partita analisi anche nell'istanza di accertamento) fosse ampiamente assorbito dal riconoscimento altrui per il lavoro fatto. Su tale ultima questione, non può d'altronde sfuggire che la relazione medico-legale di parte a firma del Dr. Tuscano – come puntualmente rilevato dal secondo parere del CVCS – correla lo stato di stress, asseritamente causativo di crisi ipertensive, alla sola conflittualità fra il ricorrente ed il nuovo Comandante: mai, dunque, alla pregressa anamnesi lavorativa. Le osservazioni endo-procedimentali (all. 7, punto 1.a, alla produzione di parte ricorrente) del B., poi, ascrivono al rapporto di servizio stilato dal nuovo Comandante la sommarietà nella descrizione delle attività di servizio da lui espletate nell'ultimo decennio, imputandogli di non aver fatto riferimento alle scritture di servizio, alle banche dati ed al quaderno di servizio per la relativa ricostruzione. Per quanto fatto palese dal tenore testuale dell'osservazione in argomento, l'intento della medesima non è, però, inferirne il grado di stress che si sarebbe correlato ai servizi, quanto quello di evidenziare la redazione di un rapporto incompleto a mente delle circolari interne di riferimento. Assorbente, comunque, è che la controdeduzione non sia ripresa in chiave critica in ricorso per denunciare la inattendibilità - per difetto di istruttoria o errore di fatto dei pareri del CVCS - della valutazione profusa sull'anamnesi lavorativa. E, ancora, che il B. non si sia in alcun modo attivato (prima del

processo ex art. 22 e ss. L. 241/90 ovvero richiedendo a questa Corte, in via istruttoria, di ordinare la esibizione di atti o di fornire informazioni) per fare chiarezza sulle modalità di espletazione dei compiti suppletivi: inerzia cui non può ufficiosamente supplire questo Decidente, nell'esercizio di poteri comunque discrezionali (art. 94 co. 1 e co. 2 c.g.c.), in considerazione, fra l'altro, sia della latitudine e genericità del periodo di riferimento (dal 2005 al 2017/2019) sia dell'attività di tipo elaborativo (di dati) cui sarebbe chiamata, per l'effetto, l'Amministrazione di appartenenza. Per concludere, a proposito del periodo e degli accadimenti di cui al superiore punto 2 lett. a), il Decidente ritiene allora che l'accertamento del CVCS (e della successiva determinazione reiettiva dell'Amministrazione che li recepisce), relativo alla pregressa anamnesi lavorativa, sia adeguatamente motivato e meriti conferma. Trattandosi di un profilo motivazionale, autonomamente in grado di giustificare la negazione del rapporto causale fra le patologie lamentate e gli eventi/fatti di servizio descritti al punto 2 lett. a), non vi è materia per disporre la CTU richiesta dal ricorrente.

b.1) Relativamente ai fatti occorsi nel periodo b) del punto 2, che, nella sostanza, riguardano il contenimento delle ore di straordinario lavorativo, la riarticolazione degli spazi e delle stanze a disposizione e la mancata attribuzione al B. del (Vice) Comando della Tenenza, specie in occasione del corso di formazione (della durata di quindici giorni) in cui fu impegnato il titolare del Comando della Tenenze, si osserva:

- che alla tesi del ricorrente (all. 7 al ricorso) - per cui il “taglio” dello straordinario e la riduzione degli spazi di lavoro a disposizione costituirono decisione “punitiva”, in quanto riguardanti solo la sua persona - si oppone

quella del Comandante (cfr. pertinente rapporto informativo, all. 2 alla produzione dell'Amministrazione) per il quale, invece, le misure riguardarono trasversalmente le risorse umane impiegate presso la Tenenza o furono concepite nell'ambito della fisiologica riorganizzazione dell'ufficio. Ora, come è evidente, inficia sotto il profilo probatorio la plausibilità della tesi "vessatoria", declinata dal B. il fatto che questi, pur potendo (recte, dovendo), non abbia richiesto prova testimoniale di alcuno dei suoi colleghi del tempo (a proposito degli spazi d'ufficio, in particolare, dell'Appuntato Scelto indicato al punto 1.d dell'all. 7 cit.); né abbia richiesto - essendone suo pieno diritto - di accedere agli atti meglio indicati nella lettera f) del punto 1 delle osservazioni endoprocedimentali (id est "i prospetti delle ore tagliate") riversandone in questo processo le risultanze; né abbia formulato istanza, a questo Decidente, di ordinarne l'ostensione;

- che la decisione del Comandante di non assegnare al B. il Vice Comando della Tenenza non appare porsi in frontale contrasto con la circolare n. 218000/310 del luglio 2005 – pure evocata dal ricorrente (cfr. all. 7 al ricorso) a fondamento della vessatorietà della decisione – in quanto la stessa, prevedendo che la titolarità della funzione di comando deve essere *normalmente* ricondotta nella responsabilità dell'ispettore più elevato in grado presente nella struttura, non pone, comunque, una regola dotata dei caratteri della inderogabilità e della assolutezza rivendicati dal ricorrente, per converso, allorché discorre di un suo *diritto* alla funzione. È peraltro assorbente, onde ritenere sguarnita di sufficiente corredo probatorio la tesi del ricorrente, il fatto che taluni dirimenti rilievi del Comandante, svolti nel rapporto informativo, siano rimasti incontestati dal ricorrente (nelle

osservazioni e, ovviamente, in sede processuale). In particolare, ci si riferisce al fatto – logicamente e giuridicamente pregiudiziale – per cui, secondo il Comandante, in ogni caso l’assegnazione della funzione di Comando, rivendicata dal B., trova compendio nella ipotesi di *assenza* del Comandante e che tale, ai sensi della normativa organizzativa interna, non poteva qualificarsi l’impegno del Comandante nel corso di formazione.

c) In ordine, infine, all’episodio del 01.07.2019, deve essere contestualizzata la decisione sul “ritiro” delle deleghe. Stando alla nota riservata del Comandante (depositata dallo stesso ricorrente sub 9 della propria produzione e quindi dallo stesso conosciuta), siffatta decisione si colloca in una situazione in cui il ricorrente, prossimo al pensionamento (nel successivo settembre, termine intervallato anche dal periodo estivo), era presente all’incirca una volta a settimana in Ufficio per smaltire giorni di licenza cui aveva diritto e fin lì non goduti. Il Comandante riferisce che, alla luce di ciò, qualche giorno addietro aveva disposto la variazione del soggetto affidatario della delega ad operare sul sistema applicativo in uso alla Tenenza per garantire la continuità del flusso informativo con la Superiore Gerarchia sui turni di servizio. Il Comandante, infine, fa presente di aver informato il B., nel corso della conversazione con lui intrattenuta l’01.07.2019 sul punto, di essere disponibile ad abilitare più militari ad accedere all’applicativo ma che, ignorando su come procedervi, si rendeva disponibile a recepire le indicazioni tecniche del ricorrente. Ora, il Decidente precisa che tutte le descritte circostanze di contesto sono rimaste incontestate dal ricorrente (il quale, nelle proprie osservazioni, si limita a riferire che la “multidelega” era tecnicamente possibile ma nulla dice in merito al fatto che

il Comandante avesse contezza di come assicurarla tecnicamente o al fatto che, nel corso dell'incontro, egli fosse stato richiesto di spiegare come tecnicamente procedervi) e, così stando le cose, la decisione assunta dal Comandante – ove appare centrale garantire la continuità del flusso informativo e, quindi, il buon governo amministrativo dell'Ufficio in un periodo in cui legittimamente il ricorrente non si trovava presso l'Ufficio – non risulta irragionevole. Ovviamente, non sfugge al Decidente che una decisione del tipo che occupa, pur nell'apparente legittimità possa in realtà dissimulare un disegno vessatorio. Il punto, però, è che consta in atti (all. 9 al ricorso) la presenza di un luogotenente che ha assistito all'intera conversazione intervenuta fra il B.ed il Comandante e dal quale – sempreché il ricorrente lo avesse indicato come teste – il processo poteva ritrarre doverosi elementi informativi concernenti sia il concreto tenore della decisione in argomento sia il modo di effettivo svolgersi (calma e cordiale, secondo il Comandante) della conversazione.

2.2. Alla luce di quanto complessivamente illustrato ai superiori punti 2.1. lett. b e c., parimenti, non può quindi disporsi la CTU richiesta. L'ausiliario incaricato può infatti essere chiamato a stabilire l'esistenza del rapporto causale fra evento e fatto di servizio, sempreché, tuttavia, il fatto di servizio sussista. Nella specie, come anticipato, è proprio il fatto di servizio – che, nella peculiarità della vicenda concreta, si atteggia come complesso di decisioni *contra ius* adottate dal Comandante – a non essere stato provato dalla parte tenutavi. Considerati, singolarmente come globalmente, gli episodi divisati (al citato punto 2.1, lett. b e c) non possono infatti qualificarsi vessatori nei sensi auspicati dal ricorrente, ostandovi la

piattaforma probatoria in atti.

3. Rimane per l'effetto assorbita ogni questione attinente alla effettiva sussistenza – ritenuta dal CVCS – o meno dell'esistenza di fattori costituzionali/familiari che hanno determinato, in termini esclusivi o dominanti, le infermità sofferte dal ricorrente: ricorrenza che l'organo tecnico non ha implausibilmente tratto dalla documentazione sanitaria da esso citata e non definitivamente smentita (specie, nella prospettiva del tempo della loro formazione) dalla documentazione medica allegata al ricorso e su cui la perizia Tuscano, per lo più, si fonda.

4. La complessità delle questioni fattuali trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti, ivi compreso il MEF che, attinto da regolare notificazione, va dichiarato contumace perché non ritualmente costituitosi.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**, definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **16.04.2024**.

II Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Depositata in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 16 aprile 2024

Pubblicata il 22 aprile 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)